

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

BANDO N. 364.3

PROT. 1949534

SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVE QUARANTATRE POSIZIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 53 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 1998-2001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

- Visto l'art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
- Visto l'art. 4, comma 2 del CCNL per il personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al biennio economico 2000-2001;
- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 263/2002 – Verb. 83 in data 25 luglio 2002 relativa alla "Quota del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2001 del personale dei livelli IV-IX da destinare all'applicazione del precitato art. 53;
- Vista l' "Intesa su progressioni economiche (art. 53) e progressione di livello nei profili (art. 54) per il personale IV-IX", del 18 giugno 2002,

decreta

Art. 1

Posizioni economiche da attribuire – norme di prima applicazione

E' indetta una procedura selettiva per soli titoli per l'attribuzione di complessive quarantatre posizioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL citato nelle premesse, per il personale inquadrato nel IV livello professionale dei seguenti profili:

Profilo professionale	livello	n. posizioni economiche
Funzionario di amministrazione	quarto	40
Collaboratore tecnico Enti di Ricerca	quarto	3

Per la presente procedura selettiva si applicano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 53 e nel comma 2 dell'art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000-2001.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 2

Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla presente procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nei profili professionali indicati all'art. 1 del bando e con anzianità di servizio di almeno 10 anni nel livello apicale del profilo di appartenenza, maturati alla data del 21 febbraio 2002.

Non saranno ammessi i dipendenti cessati dal servizio e quelli ai quali è stata già attribuita la medesima posizione economica.

Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.

Il Servizio III – Stato giuridico e trattamento economico del personale del D.S.T.S., fornirà, in tempo utile, gli elenchi nominativi degli aventi diritto a partecipare alla presente selezione a tutte le Direzioni e Strutture interessate.

Art. 3

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato Mod. 1), ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche – D.S.T.S. - Servizio II Concorsi e Borse di studio - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, dovrà essere presentata, dal dipendente in servizio, direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine del 7 **giugno 2004**, pena l'esclusione dalla selezione.

Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza verrà rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e pervenute al CNR entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro, a data dell'ufficio postale accettante.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione alla procedura selettiva - **bando n. 364. 3 – livello IV – profilo.....**"

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è sottoposta ad autentica.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Alle domande di partecipazione i candidati dovranno allegare:

1. una relazione sull'attività svolta nel **triennio anteriore alla data del 21 febbraio 2002** debitamente sottoscritta dal candidato;
2. la scheda relativa all'atto di verifica, da parte del Direttore/Dirigente (allegato Mod. 4), della attività svolta dal candidato nel predetto triennio così come risulta dalla relazione di cui al punto sub 1.;
3. titoli di cui al successivo **articolo 4 lettera b)** acquisiti in data **anteriore al 21 febbraio 2002**;
4. un elenco di tutti i titoli presentati, sottoscritto dal candidato.

Relativamente al punto sub 3., saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, conformemente all'allegato Mod. 2).

È possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato Mod. 3).

Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché possano essere utilmente valutati i titoli ai quali si riferiscono. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

I titoli di cui all'articolo 4 lettera b) prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.

Ogni eventuale variazione di domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la presente procedura deve essere tempestivamente segnalata dal candidato.

Art. 4

Titoli valutabili - punteggi

La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, dispone di 100 punti così ripartiti:

a) anzianità di servizio	punti 50
b) titoli (titoli di studio, professionali e di servizio)	punti 10
c) verifica dell'attività professionale svolta	punti 40

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 5

Verifica dell'attività professionale svolta

La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente dell'Istituto, Progetti Finalizzati e altri Programmi Nazionali e Internazionali di Ricerca o della Struttura amministrativa centrale di appartenenza (Dipartimenti, Servizi, Uffici della Direzione Generale, Uffici di diretta collaborazione) del candidato, con la seguente procedura:

- 1) il candidato provvede a trasmettere - tempestivamente e nel proprio interesse - al proprio Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, la relazione sulla attività svolta nel triennio anteriore alla data del 21 febbraio 2002;
- 2) il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, effettua la verifica dell'attività professionale svolta tenendo conto anche di elementi informativi forniti dal Responsabile delle Strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura: "prestazione regolarmente resa o non regolarmente resa con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa di appartenenza", mediante lo schema predisposto dal Servizio II Concorsi e Borse di Studio (allegato Mod.4); nell'ipotesi in cui la verifica effettuata abbia avuto esito negativo il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura dovrà motivare e precisare le ragioni di detto esito;
- 3) il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, entro dieci giorni dalla consegna della relazione da parte del dipendente, trasmette ufficialmente al candidato la scheda che formalizza l'esito della verifica, perché questi accluda detta scheda e relativa relazione alla domanda da trasmettere entro i termini di scadenza del bando.

Il candidato che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva, non sia ancora in possesso -esclusivamente per cause non imputabili al candidato stesso - della scheda relativa all'esito della verifica di cui al precedente comma, potrà inviare ugualmente -nei modi e nei tempi indicati al precedente articolo 3, al Servizio II Concorsi e Borse di studio la succitata domanda, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, compresa la relazione sulla attività svolta sottoscritta dal medesimo, motivando la mancata trasmissione della scheda e dando notizia al Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza dell'avvenuto invio.

Qualora ricorra questa circostanza, il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza dovrà a propria cura provvedere, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad inviare -a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento- al Servizio II Concorsi e Borse di studio, la scheda in argomento e trasmetterne formalmente copia al candidato interessato. Dovrà altresì motivare alla Direzione Generale il ritardo nell'adempimento.

I candidati che, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, siano assegnati ad Istituti non ancora oggetto di revisione di

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

cui all'art. 26 del "Regolamento Istituti del CNR" e /o non ancora formalizzati con la nomina del nuovo Direttore, devono presentare la relazione sulla attività svolta al Direttore pro-tempore dell'Istituto non revisionato.

Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47bis del CCNL vigente, la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo.

I candidati che entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, si trovino nella particolare situazione di non essere ancora stati formalmente assegnati ad un nuovo Istituto a seguito del provvedimento di soppressione dell'Istituto originario di appartenenza, dovranno presentare la relazione sulla attività svolta al Commissario, ove nominato a qualunque titolo, in caso contrario i candidati dovranno inviare, nei modi e nei tempi indicati al precedente art. 3, la succitata domanda, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, compresa la relazione sull'attività svolta, sottoscritta dai medesimi, al Servizio II Concorsi e Borse di Studio che provvederà ad acquisire la valutazione da parte dell'ultimo Direttore dell'Istituto soppresso.

Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, il candidato può presentare - contemporaneamente all'inoltro della domanda di cui al precedente comma e comunque nel momento in cui ne viene a conoscenza, - reclamo motivato all'apposito Comitato da costituirsi ai sensi del comma 6 del predetto art. 53 del CCNL, indirizzato al Servizio II Concorsi e Borse di studio - che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere obbligatorio comunicandolo a mezzo raccomandata AR. al candidato ed inviandolo al Servizio II Concorsi e Borse di studio, affinché venga sottoposto alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 6 che deciderà, preliminarmente alla valutazione delle domande, sull'esito positivo o negativo della verifica.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice mista (amministrativa e tecnica), nominata con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Concorsi e Borse di studio sarà composta da un Presidente e da quattro a otto componenti effettivi e da due supplenti.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente di livello professionale non inferiore al settimo. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso di sostituzione del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Commissione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina da parte del Servizio II Concorsi e Borse di studio dovrà tenere la sua prima riunione.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un termine massimo di tre mesi dalla data della prima riunione; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi dal Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di studio – con proprio provvedimento, per comprovati motivi.

Art. 7

Valutazione e formazione delle graduatorie

La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.

L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta di cui alla lettera c) dell'art. 4 avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza e, in caso di verifica negativa, del parere formulato dal Comitato secondo le procedure di cui al precedente art. 5.

Se detta verifica è positiva dà luogo all'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c) dell'art. 4, se negativa il punteggio da attribuire è pari a zero.

La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui al precedente art.4, formerà due distinte graduatorie una per il profilo di Funzionario di Amministrazione ed una per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:
dalla maggiore anzianità di servizio
dalla maggiore età anagrafica.

I dati relativi alla predetta anzianità e le date di nascita dei candidati saranno forniti dal Servizio III Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.

Art. 8

Responsabilità procedimento

Il Dirigente del Servizio II - Concorsi e Borse di studio è Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 9

Convalida atti – attribuzione delle posizioni economiche - decorrenza

Con provvedimento del Dirigente del Servizio II - Concorsi e Borse di studio, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente articolo 7, saranno approvate le graduatorie.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione stabilendone un termine per la regolarizzazione.

Le posizioni economiche saranno attribuite fino a concorrenza dei posti indicati nel precedente art. 1, per ogni profilo, con decorrenza degli effetti economici a far data dal 31 dicembre 2001.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro)

Art. 10

Restituzione dei documenti

Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, i candidati possono chiedere al Servizio II Concorsi e Borse di studio, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

Trascorso il suddetto termine il Servizio II Concorsi e Borse di studio non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Ai fini del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 entrato in vigore il 1° gennaio 2004 il Consiglio Nazionale delle Ricerche si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e alla gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12

Pubblicità

Il presente bando di selezione verrà pubblicato sul sito www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro); di tale pubblicazione verrà data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'Ente.

Roma,

30 APR. 2004

AL/

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rosanna Guernieri

